

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 29 marzo 1952 del Consiglio di Stato  
concernente la nuova legge sulle tasse cantonali di soggiorno

(dell'8 ottobre 1952)

L'esame del progetto di nuova legge sulle tasse cantonali di soggiorno ha posto preliminarmente in evidenza due aspetti del problema:

l'uno di ordine, a sapere se le poche e non sostanziali modifiche alla legge in vigore giustificano una rifusione del testo che resta sostanzialmente identico al precedente;

l'altro di merito, a sapere se l'oggetto attuale della legge costituisca quanto di meglio si possa ottenere con l'applicazione della legge stessa, con espresso riferimento agli organi di esecuzione.

La legge sulle tasse cantonali di soggiorno destinate al promovimento del turismo nel Cantone è stata emanata il 15 gennaio 1935.

Il 26 dicembre 1945, il Gran Consiglio ne modificò l'art. 3 adeguando le tasse a un equo graduale aumento.

Il principio della legge non è più contrastato. Le tasse cantonali di soggiorno trovano ampia giustificazione.

La utilità delle stesse per lo sviluppo del turismo nel nostro paese è provata da una esperienza quasi ventennale.

Una discussione di principio al momento attuale sarebbe opera vana, e non porterebbe comunque che alla conferma della bontà della legge, e della innegabile utilità del prolevamento di una tassa, che viene utilizzata a favore di uno dei rami più importanti della nostra economia.

Il nuovo testo di legge non comprende modificazioni sostanziali.

Concernono esse:

- a) nuove e più impegnative modalità per il controllo dell'operato delle pro loco;
- b) l'incasso di una tassa di soggiorno a carico dei campeggiatori in attendamenti organizzati;
- c) equiparazione dell'ospite in camere e appartamenti ammobiliati a quello residente in albergo o pensione, con pagamento di una tassa di soggiorno per pernottamento e abbandono di conseguenza del criterio del pagamento mensile.

Innovazioni queste di modesto rilievo, che per sé sole, a mente di più di un commissario, non giustificano l'abrogazione del testo in vigore per sostituirlo con un secondo sostanzialmente identico al primo.

L'opinione che le leggi non abbiano a modificarsi con eccessiva facilità, per tener fede a un concetto di stabilità, nel migliore interesse della comunità tenuta ad osservarle, non vuole affatto significare che ad nuovi bisogni imposti da una inevitabile evoluzione non si abbia a dar seguito. Tuttavia una modifica di lieve entità non deve servire di pretesto per l'emanazione di un nuovo testo di legge, quando essa possa inserirsi nel testo in vigore senza dar luogo ad inconvenienti.

Sottolineando questo pensiero, è lecito esprimere il desiderio di attenersi a una pratica per la quale la emanazione di un nuovo testo di legge, in relazione ad uno esistente, solo si giustifica laddove le modificazioni previste sono sostanziali, così da inferire sulla struttura della legge.

La emanazione della legge è un atto solenne del Potere legislativo. La solennità, affinché non sia abusata, dev'essere in adeguata relazione all'importanza dell'oggetto.

La Commissione, pur facendo questo rilievo, ha voluto tuttavia, per ragioni pratiche e di organicità, esaminare il testo come alle proposte del Consiglio di Stato, anziché limitare l'esame alle modifiche proposte.

La Commissione ha soffermato la sua attenzione anche sull'attuale struttura della legge. Le tasse di soggiorno sono di diritto cantonale. L'incasso relativo avviene tramite organi non statali. E' affidato all'ente turistico locale, rispettivamente all'associazione ticinese del turismo. Se può apparire utile che questi organi abbiano a provvedere alla vigilanza e all'incasso, in quanto sono essi, per legge, ad utilizzare i fondi raccolti per l'incremento dell'attività e delle manifestazioni di carattere turistico, non si vede perché lo Stato non abbia a provvedere con organi propri alla esazione. E' ovvio che verrebbe un aumento della già troppo lamentata burocrazia, con oneri nuovi, e appesantimento probabile del funzionamento. Questi inconvenienti sarebbero però compensati da una maggiore chiarezza fra Stato e organi di esecuzione.

L'assetto giuridico della legge sarebbe assai più organico e armonico. I complessi rapporti giuridici fra Stato e A.T.T.; fra Stato e ente turistico locale; fra A.T.T. e ente turistico locale sarebbero assai più semplici e il funzionamento di questi organi più spedito.

Il rappresentante del Consiglio di Stato ha espresso l'opinione che la struttura attuale della legge, con particolare riferimento agli organi di esecuzione, non ha offerto il fianco a critiche determinanti, così da giustificarne un riesame e una diversa soluzione, onde l'ordinamento attuale, per quanto criticabile, può essere mantenuto, sulla fede di una esperienza quasi ventennale.

La Commissione ha aderito al pensiero del Consiglio di Stato.

Il problema rimane tuttavia. E forse non è lontano il giorno in cui una diversa soluzione quo al controllo e alla esazione delle tasse finirà coll'imponersi.

Ciò premesso, la Commissione consente colle modifiche proposte dal Consiglio di Stato.

Sulle stesse dirà ai singoli articoli. Accenna e sottolinea tuttavia il complesso problema costituito dagli attendamenti organizzati.

La legge li sottopone per la prima volta al pagamento di un'equa tassa. Ma il problema che essi pongono è assai più di ordine igienico, morale e di polizia. La natura degli stessi impone allo Stato di occuparsene e di adottare sufficienti norme a tutela del bene pubblico. Non nell'ambito di questa legge fa d'uopo allo Stato di occuparsi, ma ciò non lo dispensa di dirigere le sue cure alla soluzione del problema, che si pone con carattere di sempre maggiore urgenza, in relazione al crescente sviluppo di questi campeggi. La Commissione si fa un dovere di attirare l'attenzione del Consiglio di Stato.

L'avversione del Pro loco delle regioni meno sviluppate turisticamente all'adozione di una norma di sottoposizione degli ospiti di camere e appartamenti ammobiliati a una tassa per pernottamento anziché per mese, è stata tolta coll'attenuazione della tassa da cent. 30 a cent. 20 per pernottamento per le località di poca importanza turistica.

La norma dell'art. 9, in base alla quale il Consiglio di Stato può sciogliere i comitati delle Pro loco che non adempiono agli obblighi stabiliti dalla legge è stata soppressa dalla Commissione. Questa non può acconsentire in così vasta ingerenza del Consiglio di Stato negli affari di un'associazione con personalità giuridica propria, provvista di un comitato liberamente eletto da una libera assemblea. La Commissione ritiene tuttavia per poter rendere efficace l'applicazione della legge di dovere concedere al Consiglio di Stato la facoltà di togliere i poteri conferiti alle Pro loco che non adempissero rego-

larmente agli obblighi stabiliti dalla legge per affidarli temporaneamente ad altro organo.

Sembra questa la massima sanzione che il Consiglio di Stato può efficacemente applicare.

Le più precise norme di controllo proposte a carico delle pro loco, ad evitare sempre possibili abusi, non offre motivo di speciale rilievo.

Ciò premesso la Commissione propone ai singoli articoli le seguenti modifiche :

Art. 2 § bambini al disotto dei 14 anni di età;

L'abbreviazione A.T.T. resta per gli articoli seguenti. Viene qui sostituita colla dizione « Associazione ticinese per il turismo ».

Art. 3 d) fr. 0.30 negli appartamenti e camere ammobiliate situate in centri turistici;

e) fr. 0.20 negli appartamenti e camere ammobiliate in località di poca importanza turistica;

f) prende il posto della precedente lettera e);

g) prende il posto della precedente lettera f).

Art. 5, II capov. Stralcio di — esistenti o da crearsi —

Art. 7, II capov.

a — i proventi della tassa di soggiorno — segue l'inciso seguente : « che dovranno essere amministrati separatamente ».

Art. 9. Stralciato e sostituito come segue:

— Il Consiglio di Stato, sentita l'A.T.T., potrà togliere i poteri conferiti alle Pro loco che non adempissero regolarmente agli obblighi stabiliti dalla presente legge ed affidarli temporaneamente ad altro ente o Comune. Le norme della presente legge si applicano agli enti o Comuni designati dal Consiglio di Stato ad assumere le funzioni delle Pro loco. —

Art. 10. Stralcio di: — Dipartimento cantonale del lavoro industria e commercio — sostituito con « Dipartimento competente ».

Ultimo capoverso: stralcio di — « in caso di delitto ».

Gli altri articoli del progetto sono invariati.

Il Consiglio di Stato ha dato la sua adesione alle modifiche suggerite e approvate dalla Commissione.

*p. la Commissione della Legislazione:*

Lafranchi, relatore

Barchi — Borella F. — Giovannini —

Maderni — Stefani — Zorzi.

---